



Roma, 29.09.2022

Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro
Dott. Raffaele PICCIRILLO
protocollo.gabinetto@giustizia.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

e per conoscenza

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Dott.ssa Barbara FABBRINI
pec: prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dott. Alessandro LEOPIZZI
e-mail: dgpersonale.dog@giustizia.it

ROMA

Oggetto: *interpello di stabilizzazione del personale distaccato*

Ci viene riferito da più parti dell'esistenza di una ulteriore circolare della Direzione Generale del personale relativa all'interpello di stabilizzazione la quale, con una prassi a dir poco singolare, escluderebbe la informazione in favore delle OO. SS. anche con riferimento all'elenco di quanti avrebbero diritto a partecipare alla procedura *de qua*.

Se quanto riportato corrisponde al vero, ci troveremmo dinanzi ad un comportamento censurabile perché viola la normativa contrattuale, siccome richiamata dall'art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce l'obbligo di informazione nei confronti delle OO. SS. e più ancora perché lede il principio di trasparenza e di imparzialità dell'attività amministrativa. Nella sostanza il sindacato si troverebbe nella impossibilità di verificare se nell'elenco dei lavoratori da stabilizzare vi siano colleghi privi di legittimazione ex art. 23 dell'Accordo sulla Mobilità del 15 luglio 2020.

Inoltre, la predetta nota sembrerebbe prevedere la necessità che alla procedura d'interpello possano partecipare solo i distaccati dal 1° giugno 2019 "*senza soluzione di continuità*". Tale affermazione, ossia il richiamo al requisito della continuità del distacco quale presupposto per poter partecipare alla procedura di stabilizzazione, non trova riscontro nella lettera di nessun degli articoli dell'accordo del 15 luglio 2020, men che meno nell'art. 23 che disciplina nello specifico la materia *de qua*.

Ove la predetta circostanza fosse confermata, ci troveremmo innanzitutto dinanzi ad una interpretazione unilaterale di una norma che disciplina una materia rispetto alla quale vige *ope legis* una riserva di contrattazione ossia una materia rispetto alla quale l'amministrazione non può decidere da sola. La predetta interpretazione inoltre sarebbe faziosa se si tiene conto della circostanza che la procedura di stabilizzazione si svolge con sedici mesi di ritardo: prevedere oggi il requisito della continuità del distacco dal 1° giugno 2019 significa danneggiare, in conseguenza del colpevole ritardo dell'amministrazione, quei lavoratori che avevano maturato l'anno di distacco nel giugno del 2021 ma che successivamente, nelle more della pubblicazione dell'interpello, sono rientrati nella sede di appartenenza.

Proprio sulla materia della mobilità e sulla stessa disciplina della stabilizzazione dei distaccati CGIL CISL e UIL sono intervenute reiteratamente ma sempre senza esito al momento (allegati 1-4). Nel richiamare integralmente il contenuto delle predette note, CGIL CISL UIL chiedono l'intervento di codesto superiore ufficio. È evidente che, in caso di ulteriore negativo riscontro, si aprirà una stagione di ricorsi, degna conclusione di una infausta gestione del personale e delle relazioni sindacali presso l'organizzazione giudiziaria.

Distinti saluti

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

Russo

Marra

Amoroso